

Circolare relativa all'art. 70 bis dell'Ordinamento iudiziario di cui al D.L. 20.11.91 n. 367 convertito nella L. 20.1.92 n. 8.

(Delibera del 16 luglio 1997)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 16 luglio 1997, ha approvato la seguente circolare:

1. Presupposti normativi

L'art. 5 L. 20.1.92 n. 8 ("Coordinamento delle indagini nei procedimenti di criminalità organizzata"), nel convertire in legge il decreto legge 20.11.91 n. 367, ha inserito, dopo l'art. 70 R.D. 30.1.41 n. 12, l'art. 70 bis dell'ordinamento giudiziario.

Tale norma (Direzione distrettuale antimafia) testualmente precisa:

"Art. 70-bis (Direzione distrettuale antimafia) -

1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte uditori giudiziari. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale antimafia".

2. Criteri per la formazione delle direzioni distrettuali antimafia.

a) La direzione distrettuale antimafia è costituita nell'ambito della procura della Repubblica presso il tribunale delle città capoluogo del distretto;

b) Il numero dei sostituti chiamati a farne parte è, di regola, determinato in un quarto dei sostituti in organico presso la procura indicata sub a), salvo motivata deroga in aumento o in diminuzione rispetto al numero dianzi indicato;

c) I magistrati addetti alla DDA non possono essere destinati a svolgere attività ulteriore rispetto a quella propria della Direzione Distrettuale salvo comprovate e motivate esigenze di servizio dell'ufficio di procura;

d) Della direzione distrettuale antimafia possono fare parte soltanto i sostituti addetti alla procura indicata sub a) che abbiano la qualifica almeno di magistrato di tribunale;

e) Il procuratore della Repubblica prima di procedere alle designazioni invita i sostituti addetti all'ufficio a manifestare la loro disponibilità a ricoprire l'incarico;

f) Nell'effettuare le designazioni si tiene conto delle "specifiche attitudini" e delle "esperienze professionali" dei magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità; nonché degli altri magistrati dell'ufficio;

f1) per "esperienze professionali" si intendono tutte quelle risultanti dai pareri dei Consigli Giudiziari, dai rapporti dei dirigenti gli uffici redatti in occasione delle progressioni in carriera, da conoscenze dirette del procuratore della Repubblica, da precedenti accertamenti del Consiglio Superiore, dalle schede di autorelazione dalle quali si desuma la capacità professionale, la laboriosità, l'impegno e la tempestività nell'espletamento del lavoro, la libertà da condizionamenti o da vincoli che possano limitare l'imparzialità dell'attività giudiziaria, la capacità di direzione della polizia giudiziaria; particolare valore ha il positivo precedente esercizio delle funzioni penali;

f2) con l'espressione "specifiche attitudini" si intende la particolare idoneità ad assolvere agli specifici compiti di sostituto procuratore distrettuale antimafia desunta: 1) dalla precedente trattazione, quale pubblico ministero o giudice istruttore per un congruo periodo di tempo, di procedimenti penali relativi a reati concernenti la criminalità organizzata;

2) dalla proficua partecipazione ai corsi "Giovanni Falcone" su "Le tecniche di indagine" gestiti dal C.S.M.; tale elemento sarà tenuto in considerazione a decorrere dal 1E gennaio 1994;

3) dalle pubblicazioni e da lavori scientificamente apprezzabili in materia di criminalità organizzata con particolare riferimento a tecniche investigative e strumenti di indagine;

4) dalla capacità ad operare in gruppi di lavoro;

5) da pregresse attività professionali extragiudiziarie;

6) dalla gestione informatizzata di dati processuali;

7) dalle esperienze di rapporti con autorità giudiziarie ed investigative straniere;

8) da ogni altro dato dal quale sia possibile desumere la particolare idoneità richiesta;

g) Il procuratore della Repubblica deve offrire adeguata motivazione dei parametri indicati sub f) in ordine alle scelte effettuate;

h) Nel caso le disponibilità siano inferiori ai posti da ricoprire o i magistrati che le abbiano rese non siano ritenuti in possesso dei requisiti necessari il procuratore procederà di ufficio e, tenuto conto dei parametri indicati sub f), sceglierà tra gli altri magistrati addetti all'ufficio;

i) L'incarico conferito non è rinunciabile, salve situazioni straordinarie.

3. Procedimento

a) Il procuratore della Repubblica, predisposto il decreto di designazione, acquisisce il parere del procuratore nazionale antimafia; comunica, poi, il decreto ai magistrati addetti all'ufficio di procura e trasmette al C.S.M. il decreto di designazione con gli atti eventualmente allegati ed il parere acquisito senza ritardo;

b) I magistrati dichiaratisi disponibili e non designati, quelli ritenuti non in possesso dei requisiti richiesti e quelli esclusi, in caso di designazione di ufficio, possono proporre le loro osservazioni al procuratore della Repubblica entro dieci giorni dalla comunicazione sub 3a), che qualora non le accolga le trasmette al C.S.M.;

c) Il C.S.M. controlla la regolarità del provvedimento anche con riferimento ai criteri indicati sub 2 f) e, tenuto conto delle osservazioni, eventualmente, lo approva;

d) Il decreto di designazione è immediatamente efficace, salva la non approvazione del C.S.M.;

e) In caso di mancata approvazione il C.S.M. restituisce il decreto di designazione con i verbali della commissione competente e del plenum al procuratore della Repubblica invitandolo a compiere una nuova valutazione.

4. Delega

a) Il procuratore distrettuale è preposto all'attività della direzione distrettuale antimafia;

b) Il procuratore può delegare l'attività sub 4a) ad un procuratore aggiunto o, per motivate e particolari esigenze, ad altro magistrato dell'ufficio; la delega non può essere limitata quanto all'oggetto;

c) Quando ci siano in organico più procuratori aggiunti il procuratore per scegliere il delegato procede secondo i criteri indicati al punto 2 lettere f) ed g);

d) Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del punto 3 della circolare.

5. Durata dell'incarico

a) La designazione del magistrato addetto alla Direzione Distrettuale Antimafia è effettuata per due anni e può essere rinnovata per altri due bienni;

b) Dopo tre designazioni biennali il magistrato, salve imprescindibili e motivate esigenze connesse alla complessità dei procedimenti trattati o altri motivi di particolare rilevanza, è destinato ad altro settore presso l'ufficio di Procura al quale appartiene. In nessun caso è consentito destinare contemporaneamente ad altri settori più di un terzo dei magistrati addetti alla Direzione Distrettuale Antimafia. Ferma la possibilità di designazione prevista dall'art. 51, comma 3 ter c.p.p., qualora per più di un terzo dei componenti della Direzione Distrettuale Antimafia scadano tre bienni di designazione, il Procuratore Distrettuale Antimafia o il suo delegato provvederà, con atto motivato, ad individuare i magistrati, per i quali sia necessario procedere ad ulteriore designazione biennale, non ulteriormente rinnovabile.

c) Nel corso del biennio il magistrato è legittimato, se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 194 ord. giud., a chiedere il trasferimento ad altro ufficio giudiziario;

d) Nel corso del biennio il magistrato non può chiedere di essere assegnato ad altro incarico nell'ambito dell'ufficio di procura;

e) Le disposizioni di cui al presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche al caso di delega di cui al punto 4.

6. Assegnazione degli affari

a) I procedimenti riguardanti i reati indicati nell'art. 51 comma 3 bis del c.p.p. debbono essere assegnati a magistrati della direzione distrettuale, salvo casi eccezionali che vanno motivati; il relativo ordine di servizio è comunicato ai magistrati addetti alla direzione ed al C.S.M.;

7. Variazioni

Per le variazioni nella composizione della direzione distrettuale antimafia si applicano le disposizioni indicate nei capi precedenti della circolare.